

Viale Portone 4
casella postale 1220/1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 825 48 45
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

A tutte le spettabili ditte attive nel
settore delle pavimentazioni stradali

resp.: dir/sac
e-mail: info@cpcedilizia.ch

Bellinzona, 7 luglio 2017

Nuova convenzione addizionale al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera, 2016–2018 (CNM)

Gentili Signore,
Egregi Signori,

la presente per informarvi che in data 2 maggio 2017 il Consiglio federale ha decretato di obbligatorietà generale la **Convenzione addizionale al CNM 2016-2018 a partire dal 1° giugno 2017**. Questa decisione fa sì che tutte le modifiche discusse dalle parti contraenti del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM) sono divenute obbligatorie per tutte le imprese operanti nel settore dell'edilizia, del genio civile e della **pavimentazione stradale**.

Quest'ultimo settore è interessato alla Convenzione unicamente per quello che concerne il nuovo contenuto dell'art.64 CNM: **Assicurazione indennità giornaliera di malattia**.

Le modifiche dell'art. 64 CNM risultano ora più conformi alle soluzioni assicurative generalmente offerte sul mercato, lasciando così alle imprese più libertà di scelta.

L'articolo prevede, infatti, la possibilità di adottare una soluzione conforme alla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1) anziché alla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Tale possibilità prevede una durata della prestazione pari a massimo **730 giorni** dall'inizio della malattia.

La **deduzione dei premi basata su premi ipotetici** in caso di un **pagamento differito delle prestazioni** di al massimo 30 giorni (art. 64 cpv. 3 lett. b CNM) è **decaduta**. Ora dai **premi effettivi** per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera è possibile dedurre il **50%** della parte spettante ai lavoratori; in altre parole, il datore di lavoro e lavoratore supportano il premio assicurativo ciascuno nella ragione della metà. Tale suddivisione del premio effettivo vige per tutte le imprese assoggettate al CNM dall'entrata in vigore del decreto del Consiglio federale, ossia dal 1° giugno 2017.

Il nuovo art. 64 cpv. 9 lett. a CNM stabilisce anche chiaramente la fine della copertura assicurativa con la fine del rapporto di lavoro e il passaggio dall'assicurazione collettiva a quella individuale (art. 64 cpv. 10 CNM).

Infine, l'appendice 10 del CNM è stata abrogata. Ciò significa che le tutte le disposizioni obbligatorie ed importanti per i datori di lavoro e per gli assicuratori sono presenti unicamente nell'art. 64 CNM.

Ci permettiamo di consigliarvi di contattare al più presto la vostra compagnia d'assicurazione, mostrandole i cambiamenti intervenuti nel CNM e di rinegoziare i contratti. **I contratti devono essere adeguati al più tardi entro fine 2018.**

Per maggiori informazioni, vi invitiamo vivamente a voler consultare il testo integrale della nuova Convenzione visitando la pagina principale del sito della Commissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile (CPSA): www.svk-bau.ch/it o quello della scrivente Commissione paritetica dell'edilizia e del genio civile: www.cpcedilizia.ch/commissione/edilizia/allegato/605.

Augurandoci di aver fatto cosa gradita e assicurandovi che siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo questa occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

Commissione paritetica cantonale della pavimentazioni stradali

Marco Quadri

Presidente

Avv. Alessandro Capelli

Direttore

Nuovo art. 64 CNM

- 1 Obbligo d'assicurazione:** il datore di lavoro deve stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CNM.
- 2 Inizio dell'assicurazione:** l'assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all'assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.
- 3 Giorno di attesa non retribuito:** in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).
- 4 Prestazioni assicurative:** l'assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:
 - a) 90 % del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
 - b) Prestazioni d'indennità giornaliera fino al 730° giorno dall'inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l'assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
 - c) In caso d'inabilità lavorativa accertata di almeno il 25 %, l'indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d'inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lett. b).
 - d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell'assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.
- 5 Premi e prestazioni assicurative differite:**
 - a) I premi effettivi dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
 - b) Qualora il datore di lavoro stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90 % del salario perso durante il periodo di differimento.
 - c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.
- 6 Base salariale/guadagno giornaliero:** l'indennità giornaliera si basa sull'ultimo salario versato prima della malattia secondo l'orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.
- 7 Importo massimo delle prestazioni assicurative:** le prestazioni versate in sostituzione del salario in caso di impedimento al lavoro possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell'evento assicurato. L'importo versato in caso d'impedimento al lavoro non può superare l'importo versato per la prestazione lavorativa (non compresa la quota della tredicesima mensilità).
- 8 Riserve assicurative:** inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l'assicurato è stato curato prima dell'entrata nell'assicurazione, vengono indennizzate come segue:

Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto in un'azienda assoggettata al CNM	Durata massima delle prestazioni per ogni caso di malattia
fino a 6 mesi	4 settimane
fino a 9 mesi	6 settimane
fino a 12 mesi	2 mesi
fino a 5 anni	4 mesi

Sono garantite le piene prestazioni se l'assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell'edilizia principale svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).

- 10 Fine dell'assicurazione:**
 - a) La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti:
 - con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro;
 - se il contratto d'assicurazione viene annullato o sospeso;
 - se è esaurito il massimo delle prestazioni.
 - b) In caso di eventi assicurati avvenuti durante la copertura assicurativa, le prestazioni vanno fornite fino al recupero della piena abilità lavorativa, al massimo fino al raggiungimento del limite delle prestazioni, conformemente al cpv. 4 di cui sopra.

¹¹ **Passaggio all'assicurazione individuale:**

- a) All'uscita dall'assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 giorni, di passare all'assicurazione individuale.
- b) I lavoratori devono essere informati in tempo utile e per iscritto sul loro diritto di passaggio.
- c) Non è consentito formulare nuove riserve assicurative. L'assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, sia per quanto concerne l'importo dell'indennità giornaliera che per la durata del diritto alle prestazioni.